



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.16/02/2021.0061857.U

Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
dell'Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia penitenziaria

Oggetto: Rappresentatività delle OO.SS del Corpo della Polizia Penitenziaria.

A seguito di quanto rappresentato da una sigla sindacale durante la riunione del 12 gennaio u.s., si trasmette il riscontro fornito dal Dipartimento della Funzione Pubblica al quesito posto da questa Amministrazione riguardo alla problematica indicata in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi



DFP-0008979-P-10/02/2021

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni Sindacali
relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it
prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

Oggetto: Rappresentatività delle OO.SS del Corpo della Polizia Penitenziaria.

In riferimento alla vostra nota, acquisita con prot. DFP 3057, del 18 gennaio 2021, nel condividere quanto esposto da codesto Ministero, si precisa quanto segue.

Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha previsto all’articolo 46, comma 1, l’istituzione di un’area negoziale, limitatamente agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e di trattamenti accessori, per il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo della Polizia Penitenziaria).

Al personale dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, si applicano le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego (così come disposto dall’art. 46, comma 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017), previste dall’art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ammette “*alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale*”, precisando che “*Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato*” mentre “*Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato*”.

In particolare, ai fini dell’accertamento della rappresentatività sindacale, per il predetto personale dirigente, trovano piena applicazione i criteri, le modalità e i parametri previsti per il pubblico impiego ma solo con riferimento al dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva e, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo.

Sulla base della normativa richiamata, è stato emanato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 dicembre 2018, recante *individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale, per il triennio 2018 – 2020, riguardante il personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI
Servizio per i procedimenti negoziali
per la rappresentatività sindacale e gli scioperi

Corpo della polizia penitenziaria).

Ciò premesso, le organizzazioni sindacali individuate con il decreto *de quo* sono da considerarsi le organizzazioni rappresentative a livello nazionale per l'intero triennio, sino all'emanazione di un successivo decreto.

Pertanto, laddove si debba procedere alla convocazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sia per le trattative nazionali riguardanti il contratto di lavoro che per altre questioni afferenti alla contrattazione, si dovrà necessariamente far riferimento a quelle individuate nel richiamato D.M. del 12 dicembre 2018, che cristallizza il grado di rappresentatività al momento dell'individuazione.

La rilevazione effettuata annualmente al 31 dicembre da parte dell'Amministrazione della giustizia ha rilevanza solo ai fini della ripartizione del monte ore annuo dei permessi sindacali a favore delle OO.SS. individuate come rappresentative mediante D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, pur non esistendo regole legali sull'ordine degli interventi dei rappresentanti sindacali, qualora si voglia rispettare il criterio usuale di rappresentatività lo stesso deve essere ricavato dal D.M. di individuazione e non da quello calcolato al 31 dicembre di ogni anno, atteso che la rappresentatività posseduta al momento dell'individuazione ha rilevanza non solo ai fini dell'ammissione alle trattative nazionali riguardanti il contratto di lavoro, ma anche per le altre questioni afferenti alla contrattazione, avendo valenza per tutto il triennio, sino all'emanazione di un nuovo D.M..

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi